

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 47 del 23.11.2011

Supplemento n. 121

mercoledì, 23 novembre 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (Firenze)

**Statuto dell'Unione.**

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (Firenze)

##### Statuto dell'Unione.

##### INDICE GENERALE

##### CAPO I

##### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello
- Art. 9 Disposizioni generali
- Art. 10 Subentro dell'Unione Mugello per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

##### CAPO II

##### ORGANI DI GOVERNO - NORME GENERALI

- Art. 11 Organi di governo dell'Unione Mugello - Norme Generali
- Art. 12 Composizione del Consiglio - Decadenza
- Art. 13 Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 Competenze del Consiglio
- Art. 15 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 Convocazione
- Art. 17 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 Durata in carica dei Consiglieri e cause di inleggibilità o di incompatibilità
- Art. 19 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 20 Gruppi Consiliari
- Art. 21 Commissioni Consiliari
- Art. 22 Presidente.
- Art. 23 Competenze del Presidente.
- Art. 24 Composizione e nomina della giunta
- Art. 25 Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta
- Art. 26 Competenze della giunta
- Art. 27 Funzionamento della giunta
- Art. 28 La conferenza dei sindaci

##### CAPO III

##### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 31 Personale dell'Unione
- Art. 32 Il Segretario dell'Unione Mugello
- Art. 33 Il Vicesegretario

##### CAPO IV

##### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 34 Principi generali
- Art. 35 Finanze dell'Unione Mugello
- Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 37 Controllo di gestione
- Art. 38 Rendiconto di gestione
- Art. 39 Revisore dei conti
- Art. 40 Servizio di tesoreria
- Art. 41 Patrimonio

##### CAPO V

##### DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 42 Durata dell'Unione Mugello
- Art. 43 Recesso del Comune
- Art. 44 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 45 Scioglimento
- Art. 46 Effetti adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

##### CAPO VI

##### MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 47 Modifiche statutarie

##### CAPO VII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello
- Art. 49 Atti regolamentari
- Art. 50 Inefficacia degli atti
- Art. 51 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 52 Norma finanziaria
- Art. 53 Norma finale
- Art. 54 Entrata in vigore

##### ALLEGATO

##### CAPO I

##### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

##### Art. 1

##### Costituzione e scopo dell'Unione

- 1. I Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul

Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali già attribuite alla omonima comunità montana e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della Comunità Montana.

4. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 e in materia di agricoltura e foreste, nonché nelle funzioni di consorzio di bonifica attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 5; esercita inoltre le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

5. All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

#### *Art. 2*

##### *Denominazione sede e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Montana dei Comuni del Mugello". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione Mugello" e con l'acronimo "UCMM", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.

2. La sede istituzionale dell'Unione Mugello è nel Comune di Borgo San Lorenzo; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella

sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione Mugello possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione Mugello può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello.

#### *Art. 3*

##### *Finalità*

1. L'Unione Mugello persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui come da elenco allegato;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi

cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti a condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

#### *Art. 4*

##### *Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione Mugello, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) si impegna inoltre al massimo contenimento dei costi dei servizi erogati una volta definiti gli standards minimi richiesti;

d) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità privilegiando interventi tesi alla riduzione dei costi per i singoli enti appartenenti all'Unione Mugello;

e) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

#### *Art. 5*

##### *Principi della partecipazione*

1. L'Unione Mugello promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Mugello istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione Mugello, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

#### *Art. 6*

##### *Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni Gestioni associate*

1. L'Unione Mugello esercita in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti le funzioni e servizi attinenti al seguente ambito omogeneo:

- Sportello Unico Attività Produttive ( Suap).

2. L'Unione Mugello esercita in luogo e per conto per il Comune di Palazzuolo Sul Senio le seguenti funzioni:

- Funzioni di Polizia Locale

3. Dalla data della sua costituzione l'Unione Mugello esercita per i comuni partecipanti all'unione, con articolazioni sotto specificate, le seguenti gestioni associate:

a) Protezione civile;

b) Regolamenti edilizi;

c) S.I.T. e Cartografia;

d) Servizi informatici e telematici in rete civica;

e) Macellazione;

f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;

g) Contributi per abbattimento barriere architettoniche;

h) Ufficio unico di supporto alle gestioni associate attivate;

i) Antincendio boschivo;

j) Servizi culturali in rete;

k) Informazione turistica in rete e promozione;

l) Appalti di Lavori, forniture e servizi;

m) Ufficio Personale;

n) Polizia Municipale;

o) Comunicazione.

4. L'Unione svolge le gestioni associate, di cui al comma precedente, con la seguente articolazione:

- dalla lettera a) alla k) per tutti i comuni appartenenti alla stessa;

- la lettera l) per i comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Vicchio;

- la lettera m) per i comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Marradi e Firenzuola, e per se stessa;

- la lettera n) per i comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi e Palazzuolo;

- la lettera o) per i comuni di Borgo San Lorenzo, San Piero, Vicchio, Marradi e per se stessa.

5. L'Unione subentra nelle gestioni associate di cui, al comma 3, lett. m), n), o) gestite attualmente dal Comune di Borgo San Lorenzo, in qualità di Ente Capofila delle gestioni associate relative (sulla base di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000), succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso.

6. I Comuni che non conferiscono le funzioni e servizi, attinenti alle gestioni associate, di cui al comma 3, lett. l), m), n), o) dalla data di costituzione dell'Unione, ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, si impegnano a valutare il conferimento delle suddette funzioni e servizi all'Unione, da attuarsi mediante convenzione previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

7. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'Unione Mugello a decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana e comunque entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Unione Mugello, secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati.

8. L'Unione Mugello subentra in tutte le funzioni già trasferite o delegate dalla Regione Toscana alla Comunità Montana, compresi tutti i rapporti gestionali e patrimoniali in essere. Esercita in particolare le seguenti funzioni e servizi attribuiti dalle leggi regionali:

- agricoltura;
- forestazione;
- bonifica;

e inoltre tutte le funzioni e i servizi che saranno affidati dalla stessa Regione con atti successivi.

9. La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e 2, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dall'art. 47 del presente statuto.

#### *Art. 7*

##### *Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6*

1. I Comuni partecipanti possono esercitare attraverso l'Unione Mugello ulteriori funzioni e servizi indicati nell'elenco allegato, diversi da quelli previsti nell'art. 6,

commi 1 e 2, per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo mediante convenzione approvate, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali.

2. Le funzioni e i servizi, gestite in forma associata alla data di costituzione dell'Unione Mugello, così come specificate nell'art. 6, commi 3 e 4, possono essere trasferite, entro la data di scadenza prevista nel rispettivo atto convenzionale, dai Comuni all'Unione Mugello, mediante specifiche convenzioni approvate a maggioranza semplice da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

3. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

- a. il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;
- b. i rapporti finanziari tra gli enti;
- c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d. decorrenza e durata.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 1, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione Mugello, sono conclusi, di norma, dal Comune presso cui sono iniziati.

#### *Art. 8*

##### *Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello*

1. L'Unione Mugello può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione Mugello e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione Mugello.

#### *Art. 9*

##### *Disposizioni generali*

1. L'Unione Mugello per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione Mugello, si dota di apposita disciplina regolamentare.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione Mugello, i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione Mugello e dei Comuni associati.

4. Nell'ottica della razionalizzazione nell'utilizzo del

personale, ma anche dello stimolo alla crescita professionale, l'Unione favorisce la mobilità e l'interscambio del personale fra l'Ente e i Comuni aderenti, anche a tempo parziale, con le modalità previste dalle norme, per la ricerca di soluzioni ottimali nell'organizzazione e gestione dei servizi.

5. L'affidamento di funzioni all'Unione Mugello comporta, di norma, il trasferimento, assegnati anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, così come meglio precisato nell'art. 31 del presente Statuto.

#### *Art. 10*

##### *Subentro dell'Unione Mugello per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello, l'Unione Mugello, esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008, le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici, così come precisato nell'art. 48 del presente Statuto.

#### CAPO II

##### ORGANI DI GOVERNO - NORME GENERALI

#### *Art. 11*

##### *Organi di governo dell'Unione Mugello - Norme Generali*

1. Sono organi di governo dell'Unione Mugello:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- la Conferenza dei Sindaci.

2. Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e della minoranza consiliare, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell'unione siano composti secondo le norme previste dalla presente Capo.

3. Al fine di garantire la continuità amministrativa, e, quindi, la funzionalità, gli organi dell'Unione, nel caso di rinnovo dei rispettivi consigli comunali, svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino al rinnovo degli stessi. I comuni che non abbiano dovuto procedere al rinnovo dei consigli, non sono tenuti a rinnovare i propri rappresentanti nell'unione.

4. Il Sindaco del comune associato che è componente della giunta dell'unione e, di diritto, della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio, è sostituito a tutti gli effetti dal Vicesindaco in carica, nei casi di impedimento permanen-

te rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall'esercizio delle funzioni o incompatibilità sopravvenuta; se il Vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

#### *Art. 12*

##### *Composizione del Consiglio - Decadenza*

1. Il Consiglio dell'Unione Mugello, è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione Mugello i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione Mugello, per il principio di cui all'art. 11, comma 3, durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei propri Consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dalla data nella quale si è tenuta l'elezione per il rinnovo ordinario.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione Mugello il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione Mugello il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione Mugello i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. Il Consiglio dell'unione decade, e deve essere ricostituito con le procedure previste dal presente articolo, quando sia rinnovata contestualmente, almeno la metà più uno dei consigli comunali degli enti appartenenti all'Unione Mugello, e nell'ipotesi di mancata elezione del Presidente, di cui all'art. 22, c. 3.

#### *Art. 13*

##### *Seduta di insediamento del Consiglio*

1. I comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione Mugello, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati al Presidente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso; in questo caso il Consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge il Presidente, tra i sindaci dei comuni.

#### *Art. 14*

##### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Mugello. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio può adottare un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

#### *Art. 15*

##### *Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto

rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo lo stesso giorno ma in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale, lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

9. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

*Art. 16*  
*Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta;
- d) su richiesta della Conferenza dei Sindaci.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti

relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

*Art. 17*  
*Diritti e doveri dei consiglieri*

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione Mugello i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione Mugello, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione Mugello partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione Mugello tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

*Art. 18*  
*Durata in carica dei Consiglieri e cause di  
ineleggibilità o di incompatibilità*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, i consiglieri dell'Unione Mugello, nel caso di rinnovo dei rispettivi consigli comunali, svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino al rinnovo degli stessi.

2. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino a diversa nomina da parte del nuovo Consiglio. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli Organi dell'Unione Mugello.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione Mugello ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione Mugello, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 12.

5. Ai Consiglieri dell'Unione Mugello si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione Mugello non può essere componente degli organi dell'unione stessa.

#### *Art. 19*

##### *Sostituzione dei Consiglieri*

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Mugello;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Il consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio dell'Unione Mugello per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione consiliare. Il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento a suo carico. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio dell'Unione Mugello esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

3. Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione Mugello il

quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi immediatamente dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione Mugello il quale ne informa il Consiglio che ne prende atto.

5. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

#### *Art. 20*

##### *Gruppi Consiliari*

1. I Consiglieri dell'Unione Mugello si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Mugello.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. E' fatta salva la possibilità del singolo consigliere, nel solo momento del suo insediamento nel Consiglio, di costituire una singola "unità consiliare" equiparata al gruppo consiliare, purchè la denominazione abbia un formale riferimento alla lista comunale di provenienza (nella quale è stato eletto).

5. I consiglieri in ogni momento possono uscire dal gruppo al quale hanno aderito, ovvero cessare "l'unità consiliare" di cui al precedente comma, conflueno nel gruppo misto.

6. Il regolamento del Consiglio dell'Unione Mugello può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

7. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni approvate dalla Giunta con il relativo elenco.

*Art. 21**Commissioni Consiliari*

1. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione prevede Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione Mugello.

2. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione Mugello, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

*Art. 22**Presidente*

1. Il Presidente dell'Unione Mugello, scelto tra i Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione, è eletto dal consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, nel corso della prima adunanza.

2. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente non riceva il prescritto numero dei voti favorevoli, o non sia stato possibile tenere la seduta per mancanza di numero legale, l'elezione del Presidente è rinviata a successiva seduta da tenersi entro quindici giorni.

3. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del presidente, il consiglio dell'Unione Mugello decade, così come previsto dall'art. 12, c. 8.

4. Presidente dell'Unione Mugello, dura in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo ordinario dell'ente di appartenenza, ma continua a svolgere in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

*Art. 23**Competenze del presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione Mugello, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo dati dal consiglio, il presidente:

- sovrintende all'esercizio della funzione di governo finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

- affida e revoca ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione Mugello, e le comunica al consiglio;

- svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione Mugello e che non sono stati oggetto di specifica delega;

- firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;

- se espressamente delegato dal sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione Mugello provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al comune, con il ministero competente;

- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi dell'Unione Mugello;

- nomina e revoca il Segretario dell'Unione Mugello;

- nomina il Vice presidente, tra i componenti della Giunta, che svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo;

- provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio e sentita la Giunta, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione Mugello in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

*Art. 24**Composizione e nomina della giunta*

1. La Giunta dell'Unione Mugello è composta dal Presidente e da un numero massimo di sei assessori, (o nel diverso numero che verrà indicato da successiva normativa), scelti dal Presidente tra i Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione Mugello, nel numero deciso dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Il Presidente attribuisce ad un componente della giunta le funzioni di Vicepresidente; nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

*Art. 25**Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta*

1. I componenti della giunta, analogamente al Presidente, rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo ordinario dell'ente di appartenenza, ma svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

2. Il Presidente ed singoli assessori cessano dalla carica per:

- morte;
- dimissioni;
- decadenza.

3. La decadenza del Presidente e degli assessori è pronunciata dall'assemblea quando risulti la loro incompatibilità o la loro ineleggibilità sopravvenuta alla carica.

4. Le dimissioni del Presidente, e degli assessori indirizzate per iscritto al consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

5. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Presidente, con le modalità di cui all'art. 22.

*Art. 26**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione Mugello ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti inerenti la funzione di governo, non riservati ad altri organi dell'Unione Mugello, adottando gli atti che le leggi statali e regionali attribuiscono alla competenza delle giunte comunali, con le eccezioni previste dal presente statuto.

3. In particolare, la giunta:

- attua gli indirizzi del consiglio mediante atti deliberativi e direttive gestionali;
- riferisce al consiglio sulla propria attività;
- approva la dotazione organica e gli atti di organizzazione dell'ente;
- predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio;
- adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni compor-

tanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio.

*Art. 27**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso in forma palese.

2. Alle sedute della giunta partecipa il Segretario dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, il vicesegretario o suo delegato.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dirigenti, responsabili di settore/servizio ed esperti dipendenti degli enti costituenti l'Unione Mugello, rappresentanti di enti pubblici, per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal presidente che ne determina l'ordine del giorno.

*Art. 28**La conferenza dei sindaci*

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni partecipanti alla Unione Mugello ed è organo che concorre ad esprimere l'indirizzo politico dell'Unione Mugello, svolge funzioni di coordinamento dei comuni, funzioni propulsive e consultive a supporto degli altri organi di governo per atti e questioni di particolare rilevanza.

2. La Conferenza dei Sindaci opera con proprie decisioni, che sono trasmesse ai comuni. Tali decisioni non soggette all'obbligo di pubblicazione.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione Mugello che procede alla convocazione per l'insediamento ogni qual volta si verifica il rinnovo del Consiglio comunale di un comune partecipante, entro dieci giorni dalla proclamazione del Sindaco.

4. Il Presidente dell'Unione Mugello ne dirige i lavori, provvede alle convocazioni e alla redazione dell'ordine del giorno.

5. Le decisioni sono assunte con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

6. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci non sono

pubbliche. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dirigenti, responsabili di settore/servizio ed esperti dipendenti degli enti costituenti l'Unione Mugello, rappresentanti di enti pubblici, per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

### CAPO III

#### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

##### Art. 29

##### *Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione Mugello sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dai Comuni o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione Mugello garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

6. L'Unione Mugello promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione Mugello.

##### Art. 30

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione Mugello disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione Mugello e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dalla normativa vigente;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, al segretario, ai funzionari dirigenti, ai funzionari apicali e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vice-segretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000;

f) le modalità per il conferimento di incarichi di responsabili di servizi/uffici, di dirigenti o alta specializzazione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

h) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

i) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

j) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

k) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

##### Art. 31

##### *Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione Mugello è composto:

- dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità Montana Mugello appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008;

- dai dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione trasferiti, assegnati mediante anche comando o distacco, così come meglio precisato nell'art. 9 comma 4 e 5;

- dai dipendenti reclutati direttamente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione Mugello succede altresì negli altri rap-

porti di lavoro e di collaborazione della medesima Comunità montana, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Qualora vengano riassunte le deleghe di cui all'art. 6, comma 8, il personale, per queste, impiegato e finanziato, sarà trasferito all'ente che riassume le deleghe stesse.

#### *Art. 32*

##### *Il Segretario dell'Unione Mugello*

1. L'Unione Mugello ha un Segretario titolare. Viene scelto dal Presidente, al momento del suo insediamento, di norma tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione e dipende funzionalmente da questo.

2. Se non viene scelto dall'Albo dei Segretari comunali e provinciali, deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale e provinciale e aver maturato una anzianità di almeno cinque anni di servizio in un ente territoriale in posizione equivalente a quella della qualifica apicale dell'Ente.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente, analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i Segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. "d" del D.lgs 267/2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta.

#### *Art. 33*

##### *Il Vicesegretario*

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni può nominare, con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Vicesegretario tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale e provinciale.

#### CAPO IV

##### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

#### *Art. 34*

##### *Principi generali*

1. All'Unione Mugello si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello.

#### *Art. 35*

##### *Finanze dell'Unione Mugello*

1. L'Unione Mugello gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione Mugello competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione Mugello operano nel rispetto dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008. L'Unione provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario. Al fine del contenimento della spesa, tale finanziamento sarà determinato, per i primi 5 anni, nella misura massima della media dei trasferimenti operati, nel triennio 2009/2011, (esclusi i trasferimenti per le gestioni associate) da ogni singolo Comune nei confronti della Comunità Montana Mugello. La Giunta può, con propria deliberazione, prevedere un adeguamento dell'importo di tali trasferimenti, nella misura del 3% annuo.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 36**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

*Art. 37**Controllo di gestione*

1. L'Unione Mugello applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

*Art. 38**Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle normative vigenti, su proposta della Giunta insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

*Art. 39**Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'Unione Mugello elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, e gli competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione Mugello.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

*Art. 40**Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal consiglio dell'Unione.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione Mugello il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana fino alla scadenza della convenzione in essere.

*Art. 41**Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione Mugello è costituito:

a) da tutti i beni (mobili, immobili, crediti, debiti, partecipazioni societarie, ecc.) della estinta Comunità Montana alla quale l'Unione Mugello subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) da ogni altro bene acquisito dalla Unione Mugello in seguito alla sua costituzione.

## CAPO V

## DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

*Art. 42**Durata dell'Unione Mugello*

1. L'Unione Mugello ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune, o la facoltà di scioglimento.

*Art. 43**Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione Mugello può recedervi unilateralmente non prima di 8 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione Mugello devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione Mugello entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Mugello l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione Mugello assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione Mugello.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione Mugello, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa regionale vigente, alla Giunta regionale.

#### *Art. 44*

##### *Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4, salvo eventuali deroghe disposte dalla normativa regionale vigente.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 120 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), predisporre un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione Mugello per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla giunta, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione Mugello ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla Giunta, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione Mugello sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione Mugello rimane nella disponibilità dell'Unione Mugello medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui agli articoli 6,7 e 8. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Mugello. I beni concessi dal Comune all'Unione Mugello in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione Mugello fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione Mugello nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione Mugello stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione Mugello acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione Mugello dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione Mugello;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione Mugello gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione Mugello continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) istanze di parte: l'Unione Mugello svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

#### *Art. 45*

##### *Scioglimento*

1. L'Unione Mugello è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione Mugello è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione Mugello e lo scioglimento dell'Unione Mugello devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione Mugello, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta o della maggioranza dei Sindaci, assume una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione Mugello. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione Mugello comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione Mugello assumono, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione Mugello. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione Mugello e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello, con effetto dal termine previsto dall'articolo 46. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione Mugello purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione Mugello, non si dà luogo

al recesso. Il Presidente dell'Unione Mugello comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione Mugello, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

#### Art. 46

#### *Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.*

1. Lo scioglimento dell'Unione Mugello ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento medesimo, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione Mugello, e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione con il quale si individuano:

a) *il personale* dell'Unione Mugello a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

- di norma, il personale dell'Unione Mugello è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

- relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione Mugello, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno del-

l'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione Mugello la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione Mugello, il personale ivi impiegato:

- qualora trasferito presso l'Unione Mugello da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

- qualora assunto in altro modo dall'Unione Mugello, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

- nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

- in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) *il patrimonio dell'Unione*, costituito così come disciplinato dall'art. 41 del presente statuto, sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

- in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- fermo restando quanto stabilito al precedente punto, la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

e) *i rapporti attivi e passivi* derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e

passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

- fermo restando quanto stabilito al precedente punto, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione Mugello;

f) *i beni e le risorse strumentali* concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Mugello sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando le diverse disposizioni della Giunta regionale eventualmente adottate ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione Mugello e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione Mugello che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione Mugello ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

## CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

### Art. 47 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione Mugello. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione Mugello, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta per l'adozione dello schema di modifica statutaria.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presiden-

te dell'Unione Mugello la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione Mugello le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tal caso, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal ..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la Giunta, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui agli articoli 6 e 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modi-

fica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

## CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

### *Art. 48*

#### *Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello l'Unione Mugello succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione Mugello con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione Mugello fino alla scadenza del contratto.

3. All'Unione Mugello sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

4. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione Mugello subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

### *Art. 49*

#### *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione Mugello si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Mugello.

2. Il Segretario assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione Mugello.

### *Art. 50*

#### *Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui agli articoli 6 e 7, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione Mugello sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 51**Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione Mugello determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

*Art. 52**Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione Mugello per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

*Art. 53**Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

*Art. 54**Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di ciascun comune aderente all'Unione Mugello.

SEGUE ALLEGATO

## ALLEGATO

**ELENCO RELATIVO ALLE FUNZIONI E SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7*****a) funzioni generali di amministrazione:***

- 1) gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane;
- 2) controllo di gestione;
- 3) gestione economica e finanziaria;
- 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
- 6) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione associata la progettazione e l'affidamento dei lavori pubblici e gli espropri; gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali;
- 7) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e servizi anagrafici;
- 8) servizio statistico;

***b) funzioni di polizia locale:***

- 1) struttura unica di polizia municipale;
- 2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale;

***c) funzioni di istruzione pubblica:***

- 1) servizi di nidi d'infanzia;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

***d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:***

- 1) costruzione, classificazione e la gestione delle strade comunali;
- 2) regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

***e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:***

- 1) pianificazione urbanistica e regolamentazione di ambito comunale; rientrano in detta gestione i piani strutturali, i piani urbanistici attuativi, il regolamento urbanistico, il regolamento edilizio, lo sportello unico per l'edilizia, la vigilanza e il controllo sull'attività edilizia;
- 2) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica; catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- 3) classificazione, pianificazione, vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;
- 4) funzioni comunali di protezione civile;
- 5) verde pubblico;

***f) funzioni nel settore sociale:***

- 1) erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs.n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia.

***g) funzioni di educazione e istruzione per diritto allo studio (L.R. 32/2002 e L.R. 5/2005):***

- 1) servizi educativi per infanzia adolescenza giovani ed adulti (Piano Educativo Zonale);
- 2) servizi per il diritto allo studio quali: servizi per il disagio, la dispersione scolastica, la disabilità, l'immigrazione, educazione ambientale, l'innovazione educativo-didattica (Progetto Integrato Area per il diritto allo studio);
- 3) dimensionamento rete scolastica zonale;